

ASSOCIAZIONE RETE STRESA

STATUTO ASSOCIATIVO

ART. 1- Denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione denominata "RETE STRESA" che, in memoria dello scomparso dirigente scolastico Sergio Gritti e del suo insostituibile ed instancabile contributo all'interno della rete STRESA, ha sede legale in Osio Sotto (Bergamo) Via Giacomo Matteotti n. 10 c/o il Centro Culturale "Don Bepo Vavassori".
2. L'Assemblea Generale dei Soci ha facoltà di decidere il trasferimento della sede.

ART. 2 – Profilo dell'Associazione

1. L'Associazione "RETE STRESA" nasce come sviluppo della rete di scuole operante nella provincia di Bergamo dal 1998. La denominazione di STRESA deriva dall'acronimo "STRumenti per l'Efficacia della Scuola e l'Autovalutazione".
2. La rete STRESA si è caratterizza per una partnership tra scuole fondata su un ampio progetto, elaborato, realizzato e monitorato in itinere attraverso un processo comune a un gruppo di istituti che intendevano creare insieme e condividere uno spazio di ricerca, confronto e sviluppo professionale per dirigenti e docenti

ART. 3 – Finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro.
2. L'Associazione promuove l'idea di scuola come organizzazione che apprende, caratterizzata da una identità fondata sulla riflessione consapevole dei processi inerenti l'azione educativa ed i suoi risultati e sulla ricerca orientata al miglioramento.
3. L'Associazione si propone di favorire la cultura di "rete di scuole" intesa come ideazione, progettazione comune, opportunità di riflessione sistematica sull'esperienza, di produzione condivisa di nuove conoscenze sull'insegnamento e l'apprendimento in relazione alle esigenze delle scuole, degli alunni e del contesto locale.
4. Le attività dell'Associazione si realizzano nell'ambito della ricerca, della formazione e della progettazione dell'intervento educativo. Esse riguardano in modo particolare tematiche educative e di emergenza sociale quali: la qualità della scuola e l'innovazione, le alleanze educative, i saperi e il curriculum, l'educazione permanente, la nuova cittadinanza e l'Europa, l'intercultura e l'integrazione, l'educazione ambientale, le problematiche giovanili, il disagio e il bullismo, le nuove povertà.
5. Gli obiettivi che l'Associazione si propone di conseguire sono :
 - promuovere l'autovalutazione attraverso la realizzazione di indagini quantitative e qualitative che portino ad identificare gli snodi cruciali dei processi educativi per evidenziare le aree e le azioni di possibile miglioramento e le strategie con cui affrontarle

- ideare e realizzare percorsi di sviluppo professionale per dirigenti scolastici, docenti, operatori e altri soggetti della comunità scolastica attraverso interventi di ricerca e di formazione in servizio che propongano:
 - o conoscenze riguardanti la radice dei fenomeni educativi
 - o conoscenze utili all'azione
 - o strumenti per riflettere sull'esperienza
- ideare e realizzare ricerche e indagini con il coinvolgimento attivo degli operatori scolastici su tematiche ed emergenze sociali, quali la cittadinanza, le problematiche giovanili, le nuove povertà.
- essere agente di sviluppo nel contesto di riferimento
 - ponendosi come interfaccia con la comunità scientifica (utilizzazione puntuale e costruttiva di consulenti ed esperti)
 - attivando una crescente confidenza con i nuovi scenari delle tecnologie e le loro diverse implicazioni dal punto di vista didattico, professionale e della crescita personale
 - potenziando la qualificazione dei rapporti con il territorio attraverso la valorizzazione di sinergie con enti locali e altre istituzioni, l'attenzione al rapporto scuola-lavoro ed alle condizioni che intensificano lo sviluppo.

ART. 4 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata. Il suo eventuale scioglimento può essere deliberato da un'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Per la validità della delibera devono essere presenti almeno i due terzi dei soci e la decisione deve essere presa a maggioranza assoluta dei voti espressi.

2. In questa eventualità nella stessa seduta l'Assemblea nomina due commissari liquidatori ai quali sarà demandato il compito di individuare gli Enti pubblici o privati o le Associazioni senza finalità di lucro ai quali trasferire eventuali beni mobili e immobili e le residue liquidità di proprietà dell'Associazione. Tali Enti o Associazioni devono perseguire finalità simili a quelle dell'Associazione Rete Stresa o comunque finalità di utilità sociale. Il patrimonio sociale non può comunque in ogni caso essere distribuito fra i soci.

ART. 5 – Mezzi finanziari

1. Le risorse finanziarie di cui l'Associazione dispone per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 4 sono le seguenti:

- a) quote associative versate dalle scuole e dai soggetti fisici;
- b) quote versate per le attività programmate annualmente;
- c) contribuzioni di Privati, Comuni, Province, Regioni, Stato, Commissione Europea e di altri Enti pubblici o privati;
- d) attività svolte dai soci a titolo gratuito o semi-gratuito come investimento culturale;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni stipulate con Enti pubblici o privati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- h) erogazioni liberali degli associati e di terzi
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. L'Associazione potrà utilizzare le risorse finanziarie e l'eventuale avanzo di gestione, solo ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto.

3. L'Associazione può acquistare beni mobili e immobili per il raggiungimento dei suoi scopi sociali.

4. Va conservata per tre anni la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b),c),d),e), nonché per le risorse economiche di cui alla lettera g), e la documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni del reddito imponibile di cui al testo unico delle imposte sui redditi.

ART. 6 – I soci

1. L'Associazione si rivolge prioritariamente agli istituti scolastici nell'intento di offrire loro servizi professionali, know how, conoscenze maturate attraverso l'esperienza, ed è aperta anche a singoli dirigenti scolastici, docenti, operatori e altri soggetti della comunità scolastica che intendono approfondire la loro professionalità.

2. Oltre ai soci fondatori, possono chiedere di diventare soci:

- gli istituti scolastici, previa delibera degli organi collegiali. Gli stessi sono rappresentati in sede associativa dai dirigenti scolastici o da persone da loro delegate;
- i dirigenti scolastici, i docenti, gli operatori e gli altri soggetti della comunità scolastica di scuole statali o paritarie in attività di servizio o in quiescenza.

3. Il Comitato di Gestione può proporre all'Assemblea Generale dei Soci i nominativi di persone esperte e/o di consulenti scientifici che collaborano con continuità ed efficacia alla realizzazione dei fini statutari perchè venga loro riconosciuta la qualifica di socio onorario.

Tale qualifica non comporta alcun onere finanziario per il socio onorario.

Il socio onorario non determina il quorum dell'Assemblea Generale dei soci in quanto non ha facoltà di voto.

4. Tutte le richieste saranno vagliate dal Comitato di gestione che le accetterà secondo un tetto massimo fissato annualmente in base ai criteri definiti dall'Assemblea Generale dei Soci. In caso di eccesso di richieste di adesione all'Associazione verrà seguito l'ordine di tempo nella presentazione delle domande.

5. All'atto dell'iscrizione i soci versano la quota associativa stabilita annualmente dal Comitato di gestione e si impegnano ad osservare il presente statuto ed a svolgere le attività e i compiti definiti dall'Assemblea Generale dei soci.

6. Gli istituti scolastici associati possono aderire alle attività programmate per le scuole e a quelle di formazione, mentre i singoli associati possono aderire esclusivamente alle attività di formazione decise annualmente dal Comitato di gestione. Per aderire alle attività si deve essere in regola con il versamento della quota associativa e di quella stabilita per le singole attività.

7. L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente. L'Associato che recede non ha diritto al rimborso delle quote versate o di altre somme.

8. L'associato può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) per comportamenti che contrastino con gli scopi associativi;
- b) per morosità nel pagamento della quota d'iscrizione annuale; l'associato si intende moroso qualora non provveda al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

9. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato di Gestione.

10. Contro la delibera di esclusione l'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento di copia della delibera. Copia del ricorso va recapitata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso va deciso nel termine di trenta giorni dalla data della sua presentazione nel contraddittorio delle parti e nel rispetto delle regole che vengono indicate dal Collegio.

11. Le prestazioni dei soci verso l'Associazione sono rese in modo prevalentemente gratuito. Sono previsti rimborsi documentati delle spese sostenute per la realizzazione di tali prestazioni.

ART. 7 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea Generale dei Soci, il Comitato di Gestione, il Presidente, il Vice-Presidente, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri.

7.1 – L'Assemblea Generale dei Soci

1. E' costituita dagli associati iscritti nell'apposito libro ed in regola con il versamento delle quote associative.

2. Si riunisce almeno 2 volte all'anno. Ha il compito di:

- a) eleggere i membri del Comitato di Gestione, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri;
- b) approvare il regolamento associativo;
- c) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo presentati dal Comitato di Gestione;
- d) formulare proposte al Comitato di Gestione per le attività dell'Associazione;
- e) deliberare sulle modifiche statutarie;
- f) deliberare sull'eventuale scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.

3. Ogni associato soggetto fisico dispone di un voto che deve esprimere personalmente o con delega scritta ad altro associato. Ogni scuola associata dispone di 5 voti che sono espressi dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Ogni membro dell'Associazione può disporre di una sola delega.

4. Il voto è sempre espresso in forma palese esclusi i casi in cui l'Assemblea stessa decida, a maggioranza, di esprimersi con voto segreto.

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente anche su richiesta di almeno un terzo dei soci.

6. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci per raccomandata almeno 20 giorni prima della data di svolgimento. Al fine di contenere le spese di spedizione, su esplicita richiesta sottoscritta dal socio, lo stesso può essere recapitato per posta elettronica con avviso di ricevimento.

7. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno i 2/3 degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

8. In seconda convocazione, che può essere disposta con lo stesso avviso, l'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

9. Per le modifiche statutarie è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati. Le relative delibere dovranno essere assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

10. Per deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione vale quanto previsto dall'art. 4 del presente statuto.

11. Le delibere dell'Assemblea devono essere riportate nel verbale redatto dal Segretario designato dal Presidente ad inizio di seduta.

12. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

7.2 – Il Comitato di Gestione

1. E' composto da nove membri eletti ogni 3 anni dall'Assemblea Generale dei soci a scrutinio segreto. Il Comitato nella prima riunione elegge il Presidente, il Vice-presidente, individua e designa i soci che dovranno svolgere il ruolo di Responsabile Scientifico, di Coordinatore delle attività di rete e di Tesoriere. I membri così designati fanno parte del Comitato di Gestione come membri di diritto.

2. Al Comitato di gestione spetta l'amministrazione dell'Associazione nel senso più ampio e lo svolgimento di ogni sua azione tesa al conseguimento dei fini statuari.

3. In particolare il Comitato di Gestione:

- a) provvede all'amministrazione del patrimonio ed alla gestione dell'Associazione;
- b) delibera annualmente sulla quota associativa;
- c) accetta le richieste di adesione all'Associazione;
- d) redige il progetto di bilancio e la relazione da presentare all'Assemblea Generale dei Soci;
- e) esprime parere sulle modifiche statutarie;
- f) designa i rappresentanti dell'Associazione in seno ad altri organismi;
- g) delibera sull'esclusione degli associati.

4. Per meglio perseguire le finalità associative il Comitato di Gestione con delibera costituisce settori operativi.

5. Ogni membro del Comitato di Gestione, con l'esclusione del Presidente, è responsabile di un settore operativo. Ogni settore operativo è formato da un numero di soci che può variare a seconda delle necessità.

6. Allo scopo di favorire il passaggio di informazioni, la raccolta di proposte, di spunti, di arricchimenti e di analisi critiche i membri dei settori operativi si riuniscono congiuntamente almeno una volta ogni due mesi.

7. Il Comitato di Gestione resta in carica tre anni.

8 Le cariche sociali sono ricoperte dai soci in modo gratuito. Sono previsti rimborsi documentati delle spese sostenute per l'espletamento del mandato ricevuto.

7.3 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di Legge e di Statuto ed è responsabile del suo buon andamento; convoca e presiede l'Assemblea Generale dei Soci ed il Comitato di Gestione; orienta e dirige i lavori degli organi associativi e sovrintende all'esecuzione delle loro delibere.

2. Il suo mandato dura tre anni.

7.4 – Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce nell'esercizio delle funzioni in caso di impedimento o dimissioni.

2. In tutti i casi in cui si dovesse verificare la vacanza della carica di Presidente, il Vice-Presidente convoca il Comitato di Gestione per l'elezione del nuovo Presidente, entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'evento che l'ha provocata.

3. Il suo mandato dura tre anni.

7.5 – Il Tesoriere

1. Predisporre gli atti contabili e provvede alla gestione finanziaria delle iniziative associative.

2. Il suo mandato dura tre anni.

7.6 – Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è costituito da 3 revisori effettivi e da due supplenti. I revisori sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale dei Soci e possono essere scelti anche tra i non soci. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente del Collegio.

2. Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sulla gestione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione; in particolare il Collegio deve verificare la regolare redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e relazionare per iscritto all'Assemblea Generale dei Soci riunita per l'approvazione del bilancio stesso.

3. Le riunioni del Collegio sono convocate e dirette dal Presidente.

4. I revisori durano in carica tre anni.

7.7 – Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 membri effettivi e due supplenti. I probiviri sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale dei Soci. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente del Collegio.

2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto e di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra i soci e l'Associazione.

3. Le riunioni del Collegio sono convocate e dirette dal Presidente.

4. I probiviri durano in carica tre anni.

ART. 8– La gestione finanziaria

1. L'esercizio finanziario ha decorrenza dal 1° novembre e si chiude il 31 ottobre di ogni anno.

ART. 9– Il bilancio

1. Il Comitato di Gestione redige ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci.

2. Il bilancio deve essere messo subito a disposizione del Collegio dei Revisori che ha tempo un mese per esaminarlo e predisporre la propria relazione.

3. Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

4. Copia del bilancio deve essere messa a disposizione degli associati.

5. L'Assemblea generale dei Soci deve provvedere all'approvazione del bilancio preventivo entro il 31 ottobre e del conto consuntivo entro il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 10 – Il patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni di proprietà dell'Associazione;
- b) da ogni bene mobile o immobile che appartenga all'associazione per acquisto, donazione, lascito, successione o rapporti analoghi.

2. Nessun diritto sul patrimonio spetta agli associati.

Art. 11 – Disposizioni generali

1. Tutti gli atti e i registri dell'Associazione sono pubblici. I soci usufruiscono di tutti i servizi dell'associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell'associazione.

Osio Sotto, 26 Ottobre 2007